

5.23 Aspettativa per mandato parlamentare

Indice:

- a. Fonti normative
- b. Provvedimenti
- c. Ritenute previdenziali ed assistenziali
- d. Modalità di versamento
- e. Normativa di riferimento

L'aspettativa per elezione a funzioni pubbliche è regolamentata da norme di rango costituzionale. L'art. 51, comma 3, della Costituzione statuisce che "chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro".

a. Fonti normative

L'istituto dell'aspettativa per funzioni pubbliche elettive è disciplinato da una pluralità di fonti normative. Oltre all'art. 51, comma 3 della Cost., l'art. 98, Cost., stabilisce che il pubblico impiegato eletto al parlamento, durante il mandato parlamentare, non potrà conseguire promozioni, se non per anzianità. Nel tempo la materia è stata oggetto di diversi interventi legislativi, così l'art.71 del D.L.vo 3/2/93 n.29 recita: "I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e di quella corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti.

In sede di prima applicazione del presente decreto, la disposizione di cui al primo comma si applica a decorrere dal 31 marzo 1993".

Successivamente la legge 23.12.99 n.488 (legge finanziaria del 2000), all'art.38 - comma 1, ha disposto che i lavoratori dipendenti, eletti membri del Parlamento nazionale, europeo o di assemblea regionale o chiamati a ricoprire funzioni pubbliche, sono tenuti a decorrere dal 1.1.2000 e per la durata del periodo di aspettativa al versamento dei contributi pensionistici a loro carico. Il versamento deve essere effettuato all'amministrazione dell'organo elettivo che provvederà a versarla al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

L'art. 68, comma 3, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) richiama l'art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993.

b. Provvedimenti

L'art. 68, comma 3, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che le Camere ed i Consigli regionali all'atto della proclamazione dell'eletto diano comunicazione all'amministrazione di appartenenza dello stesso, la quale adotta i conseguenti provvedimenti che trasmette alla Ragioneria Territoriale dello Stato, in caso di dipendente del comparto scuola o all'Ufficio Centrale di Bilancio (UCB), operante presso ogni Ministero, in caso di dipendente di altri ministeri. (Principio della competenza territoriale del controllo in ragione dell'Ufficio che emana l'atto). Dopo il controllo preventivo da parte degli Uffici preposti (RTS o UCB) ovvero perché divenuto efficace per il decorso del termine di cui all'art. 5, del D.lgs. n. 123/2011, l'atto viene trasmesso

all'Ufficio che ha in carico la partita di spesa fissa del neo eletto. In merito si precisa che per motivi di opportunità, una copia dell'atto venga immediatamente data al servizio VI per la tempestiva applicazione provvisoria senza il controllo preventivo, al fine di evitare indebiti pagamenti di stipendi. Il servizio VI provvede alla segnalazione in Spt del codice B09 per la sospensione dei pagamenti per tutta la durata dell'aspettativa. Nel caso in cui la segnalazione in Spt è tardiva, con conseguente emissione degli stipendi non dovuti, si procederà al relativo recupero con avvio del procedimento (ex art. 7, legge 241/90) o se lo stipendio non è stato ancora pagato o accreditato sul c/c bancario o postale si procederà con richiesta di storno dello stipendio per via fax. Successivamente, accertato in Spt l'avvenuto storno dello stipendio, si procederà all'annullamento del titolo per la rettifica dei dati ai fini previdenziali e fiscali.

Come già detto, la legge sancisce il divieto di cumulo tra la retribuzione e l'indennità parlamentare, riconoscendo al dipendente la possibilità di optare per il trattamento economico, di cui godeva presso l'Amministrazione all'indennità correlata all'incarico assunto. L'opzione può essere esercitata solo ai fini del mantenimento del trattamento economico, in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, all'atto della proclamazione e non può essere modificata nel corso del mandato. Il dipendente, collocato in aspettativa per mandato parlamentare, non può per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni, se non per anzianità. L'interessato deve presentare all'INPDAP la domanda per la copertura di periodi di aspettativa per cariche pubbliche elettive entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio la legislatura, pena la decadenza. La domanda va ripetuta annualmente in caso di aspettativa di durata pluriennale.

Il periodo, trascorso in aspettativa per mandato parlamentare, è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

c. Ritenute previdenziali ed assistenziali

In caso di opzione all'indennità parlamentare, l'amministrazione di appartenenza ha l'obbligo di versare i [contributi previdenziali ed assistenziali](#) a carico del datore di lavoro, mentre quelli a carico del lavoratore dipendente rimangono a carico dell'interessato. La misura del contributo è pari al 9,15% (8,80% per il fondo pensione più lo 0,35% per il fondo credito) elevata al 10,15% per la parte di retribuzione eccedente l'importo di € 44.260,00 per l'anno 2012 (art. 3-TER della Legge n. 438/92). Nel caso che non venga effettuato il versamento dei contributi a carico del dipendente, non scatterà la contribuzione figurativa per la quota di competenza dell'Ente datore di lavoro con la conseguenza che il relativo periodo, non potrà essere valutato.

d. Modalità di versamento

Per il periodo di aspettativa senza assegni i contributi relativi al trattamento pensionistico debbono essere versati all'amministrazione dell'organo elettivo che provvederà a versarla al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

e. Normativa di riferimento

Art. 51, comma 3, della Costituzione

Art. 98, Costituzione

Art.71 del D.L.vo 3/2/93 n.29

Art. 68, comma 3, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Legge 23.12.99 n.488